

Circolare 2008/14

Reporting prudenziale - banche

Reporting prudenziale dopo la chiusura annuale e semestrale – banche

Riferimento:	Circ. FINMA 08/14 «Reporting prudenziale – banche»
Data:	20 novembre 2008
Entrata in vigore:	1° gennaio 2009
Ultima modifica:	16 ottobre 2015 (le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento)
Concordanza:	sostituisce la Circ. CFB 05/4 «Reporting prudenziale» del 24 novembre 2005
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, 24, 25, 29, 39 LBCR art. 3 cpv. 2 lett. c ^{bis} , 18, 23 ^{bis} cpv. 3 OBCR art. 13, 31, 34, 35, 40 LBVM art. 10 cpv. 2 lett. d, 14, 17, 34a cpv. 1 OBVM art. 23 cpv. 4, 28 cpv. 4, 29 OFoP art. 7 LBN art. 14 cpv. 2, 16, 50
Appendice 1:	Componenti delle segnalazioni
Appendice 2:	Dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate e determinanti
Appendice 3:	Notifica dei 10 maggiori debitori

Destinatari														
LBCR		LSA		LBVM	LmFi			LICol			LRD		Altri	
Banche														
Gruppi e congl. finanziari	X													
Altri intermediari														
Assicuratori														
Gruppi e congl. assicurativi														
Intermediari assicurativi														
Commercianti di val. mobiliari				X										
Sedi di negoziazione														
Controparti centrali														
Depositari centrali														
Repertori di dati sulle negoziazioni														
Sistemi di pagamento														
Partecipanti														
Direzioni dei fondi														
SICAV														
Società in accomandita per ICC														
SICAF														
Banche depositarie														
Gestori patrimoniali di ICC														
Distributori														
Rappresentanti di ICC esteri														
Altri intermediari														
OAD														
IFDS														
Assoggettati OAD														
Società di audit														
Agenzie di rating														

I. Scopo	nm.	1-3
II. Obbligo di segnalazione	nm.	4-6
III. Oggetto e destinatari delle segnalazioni	nm.	7-15
IV. Periodo e termine	nm.	16-19
A. Chiusura annuale	nm.	16-18
B. Chiusura semestrale	nm.	19
V. Verifica	nm.	20-21

I. Scopo

La presente circolare definisce le informazioni che le banche, i commercianti di valori mobiliari e i gruppi finanziari devono comunicare annualmente e semestralmente alla FINMA in via diretta o indiretta, per il tramite della Banca nazionale svizzera (BNS) e delle società di audit bancarie e borsistiche tramite formulari di rilevazione uniformi e in forma elettronica.

1*

Queste informazioni permettono alla FINMA di sviluppare un sistema di rating e analisi per garantire una vigilanza orientata ai rischi. Tramite analisi statistiche, come confronti fra dati nei periodi di riferimento, analisi di serie cronologiche, confronti tra singole banche, commercianti di valori mobiliari e gruppi finanziari e all'interno di categorie comparative, la FINMA può ottenere una visione d'insieme della situazione e dell'evoluzione del sistema bancario. Il reporting prudenziale rappresenta così un complemento alle informazioni rimesse dalle società di audit bancarie e borsistiche nell'ambito dei loro rapporti.

2*

L'elenco dei partecipanti qualificati a una banca (art. 13 OBCR) rispettivamente dei partecipanti determinanti ad un commerciante di valori mobiliari (art. 28 cpv. 4 OBVM) ha lo scopo di verificare il rispetto permanente delle condizioni di autorizzazione (art. 3 cpv. 2 lett. cbis LBCR; art. 10 cpv. 2 lett. d LBVM) come pure la determinazione di un'eventuale dominanza straniera e la valutazione della necessità di una vigilanza consolidata.

3*

II. Obbligo di segnalazione

Tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari sono tenuti a procedere alle segnalazioni annuali e semestrali relative al reporting prudenziale (nm. 8, 10) e alla dichiarazione annuale concernente i titolari di partecipazioni qualificate e determinanti (nm. 12), nonché alla notifica annuale dei dieci maggiori debitori (nm. 13) su base individuale.

4 *

I gruppi finanziari forniscono ugualmente i dati corrispondenti sul reporting prudenziale (nm. 9 e 11) e sulla notifica dei dieci maggiori debitori su base consolidata (nm. 13), se

- conformemente agli artt. 34 e 35 OBCR o all'art. 29 OBVM devono tenere dei conti di gruppo o di sottogruppo oppure
- a causa di una struttura di gruppo di tipo holding o simile devono, in seguito ad una decisione della FINMA o in altra maniera, rispettare, su base consolidata, le disposizioni in materia di contabilità, fondi propri e ripartizione dei rischi.

5*

6

III. Oggetto e destinatari delle segnalazioni

Le banche, i commercianti di valori mobiliari e i gruppi finanziari notificano ai seguenti destinatari:

7*

Segnalazione	Destinatari	
<ul style="list-style-type: none"> Reporting prudenziale annuale su base individuale secondo appendice 1 BNS e società di audit bancaria o borsistica 	BNS e società di audit bancaria o borsistica	8
<ul style="list-style-type: none"> Reporting prudenziale annuale su base consolidata secondo appendice 1 	BNS e società di audit bancaria o borsistica	9
<ul style="list-style-type: none"> Reporting prudenziale semestrale su base individuale secondo appendice 1 	BNS e società di audit bancaria o borsistica	10
<ul style="list-style-type: none"> Reporting prudenziale semestrale su base consolidata secondo appendice 1 	BNS e società di audit bancaria o borsistica	11
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate o determinanti secondo appendice 2 	FINMA e società di audit bancaria o borsistica	12
<ul style="list-style-type: none"> Segnalazione dei dieci maggiori debitori su base individuale e su base consolidata in conformità all'appendice 3. 	Società di audit bancaria o borsistica (Allegato al rapporto dell'audit di vigilanza, Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit»)	13*

Le cifre dell'appendice 1 sono rese plausibili ed elaborate dalla BNS e trasmesse alla FINMA. Sono trattate in modo confidenziale. Questa procedura permette di evitare doppioni, in particolare nell'interesse delle banche e dei commercianti di valori mobiliari soggetti a sorveglianza. 14

Le banche e i commercianti di valori mobiliari allestiscono il reporting prudenziale in base alla chiusura singola statutaria (Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili - banche», nm. 5). 14.1*

In conformità all'art. 958d cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), i conti sono allestiti in moneta svizzera o nella moneta più importante per l'attività dell'impresa. Se viene utilizzata una moneta estera, in conformità al nm. 73 della Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche», tutti i valori riportati nei conti devono essere espressi anche in franchi svizzeri. Ai fini del reporting prudenziale sono determinanti i valori convertiti in franchi svizzeri. 14.2*

I formulari di rilevazione per il reporting prudenziale secondo l'appendice 1 si basano sullo schema di presentazione della Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». Questi formulari di rilevazione devono essere utilizzati anche dai gruppi finanziari che impiegano una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA (nm. 10 della Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche»). Le voci del conto di gruppo devono, per analogia, essere attribuite alle varie voci in conformità al formulario di rilevazione. La BNS invia i corrispondenti formulari di rilevazione agli istituti sottoposti all'obbligo di stilare un reporting. In linea di principio i dati devono essere inoltrati in forma elettronica. 15*

IV. Periodo e termine

A. Chiusura annuale

Le segnalazioni secondo i numeri marginali 8-9 e 12-13 devono essere allestite annualmente alla data della chiusura. 16*

Queste segnalazioni devono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data della chiusura annuale. Eccezionalmente e in casi giustificati la FINMA può prolungare la scadenza al massimo di 20 giorni. 17

La trasmissione del reporting prudenziale su base individuale e su base consolidata avviene di regola prima del termine delle verifiche da parte delle società di audit bancarie e borsistiche. Le banche, i commercianti di valori mobiliari e i gruppi finanziari che constatano delle modifiche nelle cifre, dopo l'avvenuta segnalazione dei dati, devono trasmettere alla BNS una nuova segnalazione integrale entro sette mesi dalla data della chiusura annuale. 18*

B. Chiusura semestrale

Le segnalazioni secondo i numeri marginali 10-11 devono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data della chiusura intermedia. Eccezionalmente e in casi giustificati la FINMA può prolungare la scadenza al massimo di 20 giorni. 19

V. Verifica

Il reporting prudenziale, la dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate o determinanti e la notifica dei dieci maggiori debitori devono essere verificati successivamente dalla società di audit bancaria o borsistica nell'ambito dell'audit di vigilanza conformemente alla Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit». All'occorrenza la società di audit può basarsi sui risultati dell'audit dei conti annuali. 20*

Nel caso in cui dall'audit dovessero risultare divergenze significative rispetto alle informazioni della banca o del commerciante di valori mobiliari, la società di audit le dovrà presentare e spiegare nel suo rapporto dell'audit di vigilanza. 21*

Componenti delle segnalazioni

I. Reporting prudenziale su base individuale

A. Annuale

- Bilancio (dopo l'impiego dell'utile) (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU201) 1*
 - Conto economico (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU202) 2*
 - Analisi dei fondi propri (dopo l'impiego dell'utile secondo la proposta del consiglio di amministrazione) (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU203) 3*
 - Accantonamenti / riserve per rischi bancari generali / rettifiche di valore (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU204) 4*
 - Rettifiche di valore per rischi di perdita e rischio paese, crediti in sofferenza e interessi non percepiti (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU205) 5*
 - Strumenti finanziari derivati aperti (rilevamento BNS AUR_U / moduli AU206A e AU206B) 6*
 - Informazioni complementari - Ripartizione degli averi gestiti (rilevamento BNS AUR_UEA / modulo AU207) 7*
- Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione le banche e i commercianti di valori mobiliari che superano il valore di soglia in conformità al nm. 229 della Circ. FINMA 15/1 "Direttive contabili – banche". Le banche delle categorie 1 e 2 in conformità all'Appendice della Circ. FINMA 11/02 "Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche" sono soggetti all'obbligo di dichiarazione anche se non superano il valore di soglia.
- Rilevamento di depositi privilegiati e garantiti e dei valori di copertura (rilevamento BNS AUR_UES / modulo AU208) 8*
 - Indici (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU209) 8.1*

B. Semestrale

- Bilancio semestrale (rilevamento BNS AURH_U / modulo AUH201) 9*
- Conto economico semestrale (rilevamento BNS AURH_U / modulo AUH202) 10*

II. Reporting prudenziale su base consolidata

A. Annuale

- Bilancio (prima dell'impiego dell'utile) (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU301) 11*

Componenti delle segnalazioni

- Conto economico (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU302) 12*
 - Analisi del capitale proprio (prima dell'impiego dell'utile) (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU303) 12.1*
 - Accantonamenti / riserve per rischi bancari generali / rettifiche di valore (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU304) 13*
 - Rettifiche di valore per rischi di perdita e rischi Paese, crediti in sofferenza e interessi non percepiti (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU305) 14*
 - Strumenti finanziari derivati aperti (rilevamento BNS AUR_K / moduli AU306A e AU306B) 15*
 - Informazioni complementari - Ripartizione dei patrimoni gestiti (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU307) 16*

Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione i gruppi finanziari che superano il valore di soglia in conformità al nm. 229 della Circ. FINMA 15/1 "Direttive contabili – banche". I gruppi finanziari delle categorie 1 e 2 in conformità all'Appendice della Circ. FINMA 11/02 "Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche" sono soggetti all'obbligo di dichiarazione anche se non superano il valore di soglia.
 - Indici (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU309) 16.1*
- B. Semestrale**
- Bilancio semestrale (rilevamento BNS AURH_K / modulo AUH301) 17*
 - Conto economico semestrale (rilevamento BNS AURH_K / modulo AUH302) 18*

Dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate o determinanti

Dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c^{bis} LBCR o partecipazioni determinanti ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. d LBVM in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 4 OBVM (da compilare dalla banca o dal commerciante di valori mobiliari)

Questo formulario deve essere compilato integralmente ogni anno. I cambiamenti rispetto all'anno precedente devono essere indicati. Per ogni nuova partecipazione qualificata o determinante deve essere compilato un formulario allegato.

Banca o commerciante di valori mobiliari:

Il capitale della banca o del commerciante di valori mobiliari sopraindicato di CHF
è suddiviso in (numero)

.....	azioni nominative con valore nominale di	CHF.....
.....	azioni al portatore con valore nominale di	CHF.....
.....	buoni di partecipazione con val. nom. di	CHF.....
.....	quota (in caso di società di persone)	CHF.....

Le persone fisiche o giuridiche seguenti detengono delle partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c^{bis} LBCR o dell'art. 23 cpv. 4 OBVM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abbiamo compilato questo formulario e l'allegato dopo aver preso conoscenza delle disposizioni penali dell'art. 45 cpv. 1 LFINMA e ci impegniamo ad informare immediatamente la FINMA riguardo a ogni modifica relativa alle partecipazioni qualificate rispettivamente determinanti (art. 3 cpv. 6 LBCR, art. 28 cpv. 3 OBVM).

Luogo e data:

Firme:

Presidente o
vicepresidente

Membro della
Direzione

Allegato: formulario

Dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate o determinanti

«Formulario allegato» alla dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate o determinanti

1. Nome, rispettivamente ragione sociale del titolare:

.....
.....

2. Indirizzo:

.....
.....

3. Domicilio/sede (luogo, paese):

.....

4. Nazionalità:

.....

Per gli stranieri in Svizzera tipo di permesso di soggiorno:

.....

5. Tipo di partecipazione:

- partecipazione diretta (capitale): %
- partecipazione diretta (voti): %
- partecipazione indiretta (capitale): % della partecipazione
..... (nome della partecipazione)
- partecipazione indiretta (voti): % della partecipazione
..... (nome della partecipazione)
- Quota al capitale di partecipazione: %
- Quota (nel caso di società di persone):
- Influenza in altra maniera:

.....
.....
.....

Notifica dei 10 maggiori debitori

I. Debitori da notificare

Le banche e i commercianti di valori mobiliari redigono a livello di singolo istituto e su base consolidata una lista dei dieci maggiori debitori e dei gruppi di debitori associati. Per la definizione di un gruppo di debitori associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 OFoP.

I debitori rispettivamente i gruppi di debitori associati, nella fattispecie

- enti di diritto pubblico nei Paesi dell'OCSE,
- banche e commercianti di valori mobiliari svizzeri ed esteri, o
- assicurazioni svizzere ed estere,

non devono essere notificati. Sono invece soggetti all'obbligo di notifica se si tratta di operazioni con grandi organi ai sensi dell'art. 100 cpv. 4 OFoP. La deroga per banche, commercianti di valori mobiliari e assicurazioni esteri si applica unicamente se sono sottoposti a una vigilanza adeguata. I gruppi di debitori associati composti solo in parte da banche, commercianti di valori mobiliari o assicurazioni svizzeri o esteri (p. es. gruppi misti) sono sottoposti all'obbligo di notifica se le banche, i commercianti di valori mobiliari o le assicurazioni hanno un'importanza subordinata in seno al gruppo. In questo caso devono essere notificati il limite complessivo e la posizione complessiva (v. nm. 3 della presente Appendice) del gruppo e non solo le posizioni dei debitori che non sono banche, commercianti di valori mobiliari o assicurazioni.

II. Calcolo della posizione

Il valore determinante per la notifica dei debitori rispettivamente dei gruppi di debitori associati corrisponde al limite complessivo o alla posizione complessiva (importo lordo al netto di eventuali rettifiche di valore singole). La posizione complessiva è considerata valore determinante se è maggiore rispetto al limite complessivo oppure se quest'ultimo non sussiste. La posizione complessiva e all'occorrenza il limite complessivo devono essere indicati e sono determinati da:

- crediti e titoli di debito nelle voci di bilancio Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli, Crediti nei confronti della clientela, Crediti ipotecari, Altri strumenti finanziari con valutazione al *fair value*, Attività di negoziazione e Immobilizzazioni finanziarie e, all'occorrenza, Crediti nei confronti di banche;
- operazioni fuori bilancio: voci Impegni eventuali, Promesse irrevocabili, Impegni di pagamento e di versamento suppletivo;
- equivalenti di credito di strumenti finanziari derivati in conformità agli artt. 56-59 OFoP e alla Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – Banche»; e
- posizioni lunghe nette in titoli di partecipazione calcolate in conformità agli artt. 51 e 52 OFoP (per i titoli iscritti a bilancio fra le partecipazioni devono tuttavia essere considerate unicamente le partecipazioni non soggette all'obbligo di consolidamento).

La compensazione di crediti e impegni è ammessa unicamente alle stesse condizioni e nella medesima misura previste dalle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e fondi propri.

Notifica dei 10 maggiori debitori

Il valore determinante calcolato in conformità al nm. 3 della presente Appendice non è ponderato per il rischio.

5

I limiti rispettivamente le posizioni vengono considerati senza prendere in esame la loro copertura. Ne consegue in particolare che la procedura prevista dall'art. 117 cpv. 1 OFoP non viene impiegata e le posizioni con un fattore di ponderazione del rischio in conformità alle prescrizioni sui fondi propri dello 0% devono essere integralmente considerate.

6

III. Significatività

Il debitore rispettivamente il gruppo di debitori associati non deve essere notificato, sebbene il valore determinante in conformità al nm. 3 della presente Appendice rientri nei dieci maggiori, nel caso in cui il valore determinante sia inferiore a un milione di franchi e corrisponda a meno del 4% dei fondi propri regolamentari computabili in conformità agli artt. 18-40 OFoP. Tale norma si applica anche alle operazioni con grandi organi ai sensi dell'art. 100 cpv. 4 OFoP.

7

IV. Contenuto della notifica

Per ogni debitore rispettivamente gruppo di debitori associati, la notifica deve contenere le seguenti informazioni:

8

- a. cognomi, nomi e domicilio (/sede) delle controparti e di eventuali aventi economicamente diritto, qualora non coincidano con le controparti. Nel caso delle società anonime devono essere fornite informazioni sull'azionariato;
- b. il limite complessivo autorizzato e la corrispondente posizione complessiva in conformità al nm. 3 della presente Appendice espressi in migliaia di franchi;
- c. eventuali rettifiche di valore necessarie espresse in migliaia di franchi;
- d. l'indicazione se si tratta di un'operazione con grandi organi in conformità all'art. 100 cpv. 4 OFoP.

Come giorno di riferimento per la trasmissione delle informazioni soggette all'obbligo di notifica si considera il giorno di riferimento dell'elenco dei grandi rischi allegato al rapporto sull'audit prudenziale in conformità all'art. 100 OFoP.

9

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifica del 1° giugno 2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Sono stati modificati i rimandi all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nella versione che entrerà in vigore il 1.1.2013.

Modifiche del 6 dicembre 2012 entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

nm. modificati 7, 13, 20, 21

Modifiche del 27 marzo 2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015.

nuovi nm. 14.1, 14.2

nm. modificati 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 18, 20

Modifica del 31 luglio 2015 entrata in vigore il 1° settembre 2015.

nm. modificato 3

Modifica del 16 ottobre entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

nm. modificato 13

Le appendici della presente circolare vengono modificati come segue:

Modifiche del 27 marzo 2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015.

nuovi nm. Appendice 1, nm. 8.1, 12.1, 16.1

nm. modificati Appendice 1, nm. 2, 4, 5, 8, 13, 14

Modifiche del 31 luglio 2015 entrate in vigore il 1° settembre 2015.

nm. modificati Appendice 1, nm. 1–18: adeguamento delle denominazioni dei rilevamenti e dei moduli alla nuova documentazione in materia di rilevamento basata su criteri specialistici della Banca nazionale svizzera, che viene utilizzata dal giorno di riferimento 30.11.2015.

Modifiche del 16 ottobre 2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

nuovi nm. Appendice 3

nm. modificati Appendice 1, nm. 7 e 16